

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

## **deliberazione n. 115**

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2020, N. 172

### **PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**

concernente:

**MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 17 FEBBRAIO 2017, N. 42  
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA  
NAZIONALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO, A NORMA  
DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERE A), B), C), D), E), F) E H)  
DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161”**

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,  
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

#### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Vista la proposta presentata dal Consigliere Talè;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Dato atto che è decorso il termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 e al comma 4

dell'articolo 94 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e il CREL non ha espresso parere;

Visti il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 15/2008 e il comma 5 dell'articolo 94 del Regolamento interno;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

#### D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

#### IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

#### I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Boris Rapa

f.to Mirco Carloni

## PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 17 FEBBRAIO 2017, N. 42  
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA  
NAZIONALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO, A NORMA  
DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERE A), B), C), D), E), F) E H)  
DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161”

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge intende portare a risoluzione la problematica relativa alla presentazione in ritardo delle istanze (alla propria Regione) di inserimento nell'elenco ENTECA da parte dei Tecnici Competenti in Acustica di cui al decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”, che erano già iscritti negli elenchi regionali.

Nel dettaglio, la problematica riguarda, appunto, i tecnici competenti in acustica (TCA) già iscritti agli elenchi regionali, diversi dei quali hanno presentato istanza di inserimento nell'elenco Enteca (nuovo elenco nazionale che ai sensi del d.lgs. 42/2017 sostituisce gli elenchi regionali) successivamente alla data di scadenza del 18 ottobre 2019, individuata quale ultimo termine utile.

Ciò ha comportato l'adozione di provvedimenti di diniego per le istanze pervenute oltre il suddetto termine (anche in forza di un parere del Ministero dell'Ambiente che in precedenza aveva individuato il termine come ordinario), con la conseguente decadenza dalla qualifica di TCA di professionisti che in precedenza la possedevano.

La situazione sta generando significative problematiche, per diversi ordini di motivi. In primo luogo perché lo svolgimento delle funzioni di tecnico competente in acustica rappresenta per molti professionisti una importante, se non addirittura la principale fonte di reddito.

Va rilevato, poi, che fra le motivazioni addotte dagli interessati per giustificare il ritardo nella presentazione della domanda ci sono, talvolta, gravi problemi di salute.

Occorre tener presente, inoltre, che il termine originario di 12 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 42/2017 è già stato posticipato di 18 mesi, fino al

18 ottobre 2019, dall'articolo 1, comma 1143, della legge finanziaria 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che dispose: “Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: “entro 12 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro 30 mesi”.”.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è che alcune Regioni (non le Marche) continuano ad iscriverne all'Enteca i tecnici che hanno presentato istanza oltre il termine, senza tenere in considerazione la scadenza citata.

Si sta generando, pertanto, anche un evidente problema di disparità di trattamento tra i professionisti delle diverse regioni, senza considerare che per molti di essi, che svolgono la propria attività nelle regioni che hanno rispettato il termine del 18 ottobre 2019 (come le Marche) è venuto meno un importante settore lavorativo a cui si dedicavano da anni ed anni in virtù di tutte le necessarie competenze.

Allo scopo di risolvere tale problematica e uniformare il trattamento dei tecnici competenti in acustica sull'intero territorio nazionale, la presente proposta di legge intende apportare una modifica esplicita al decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 abrogando il termine di presentazione della domanda indicato al comma 5 dell'articolo 21. Tale abrogazione è stabilita dall'articolo 1. L'articolo 2 è quello dell'invarianza finanziaria, perché dall'applicazione di questa proposta di legge non derivano e non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato perché si limita ad abolire il termine per la presentazione delle domande all'Enteca da parte di chi ha già ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della Regione.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 21 del d.lgs. 42/2017)*

1. Al comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161), così come modificato dal comma 1143 dell'articolo 1 della legge 145/2018, le parole: “, entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,” sono soppresse.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.